

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE- DURATA- SEDE- OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata: "**BCC PAY S.p.A.**" (la Società).

1.2. La Società fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle competenti autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

1.3. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione da essa richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. **Articolo 2 - Durata**

2.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 3 - Sede

3.1. La Società ha sede in Via Lucrezia Romana, 41-47, Roma.

3.2. La Società potrà istituire in Italia e all'estero sedi secondarie e uffici.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1. La Società nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione, ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) emissione di moneta elettronica;
- b) prestazione di servizi operativi ed accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica;
- c) prestazione di servizi di pagamento non connessi all'emissione di moneta elettronica e delle relative attività accessorie.

4.2. La Società può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di concorrere al miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

4.3. Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, essa può inoltre compiere – in conformità con le disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, senecessario – sia direttamente che per il tramite di società controllate - qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare, assicurativa, industriale e commerciale, ivi inclusa la promozione, la distribuzione e il collocamento di moneta elettronica e di prodotti e servizi bancari, tecnologici, finanziari, assicurativi e di

pagamento, nonché ogni altra operazione e attività strumentale, complementare, connessa o che abbia attinenza, anche indiretta, con l'oggetto sociale.

TITOLO II

SOCI- CAPITALE SOCIALE -AZIONI- FINANZIAMENTO RECESSO

Articolo 5 - Soci

5.1. La qualità di socio comporta adesione allo statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.

5.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti dei medesimi tra loro e con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 6 - Capitale

6.1. Il capitale sociale di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero) è diviso in n. 35.000 (trentacinquemila) azioni da nominali euro 10 (dieci virgola zero zero) cadauna.

6.2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci ed i conferimenti possono essere effettuati anche in natura in quanto ritenuti dal consiglio di amministrazione compatibili con l'oggetto sociale.

6.3. Nel caso di aumento del capitale sociale, deliberato dall'assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, nonché le date e le modalità

dei versamenti sono determinate su proposta del consiglio di amministrazione.

Articolo 7 - Azioni

7.1. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento è efficace nei confronti della Società quando ne sia stata eseguita l'iscrizione nel libro dei soci.

7.2. Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, in deroga all'articolo 2352, comma 1, c.c., il diritto di voto spetta al socio.

7.3. La Società può acquistare proprie azioni in conformità alle previsioni di cui agli artt. 2357 e segg. c.c.

Articolo 8 - Patrimoni destinati

8.1. Possono essere costituiti uno o più patrimoni da destinare in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis Cod. civ.

8.2. I patrimoni destinati sono costituiti con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni

9.1. Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione connessi alle stesse, deve preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci dandone comunicazione - a mezzo di lettera raccomandata A.R. contenente l'indicazione di prezzo, le condizioni e le modalità del trasferimento - al presidente del consiglio di amministrazione della Società.

9.2. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, ne dà avviso a mezzo di lettera raccomandata A.R. agli altri soci, i quali potranno esercitare la prelazione in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute. Ciascun socio può esercitare la prelazione per tutte o parte delle azioni a lui spettanti in virtù della sua quota di partecipazione al capitale sociale.

9.3. La prelazione deve essere esercitata dai soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. diretta al presidente del consiglio di amministrazione, nel termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al precedente comma 9.2.11 sodo che esercita la prelazione può fare contestuale richiesta di estendere la prelazione alle azioni sulle quali non sia stata esercitata la prelazione dagli altri soci. Ove più soci facciano tale richiesta, la prelazione è estesa in proporzione alle quote da loro possedute.

9.4. Il presidente del consiglio di amministrazione dà avviso al socio alienante, con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine di sette giorni dal decorso del termine di decadenza di cui al comma 9.3. che precede, delle manifestazioni di volontà dei soci in ordine alla prelazione; la cessione delle azioni e/o dei connessi diritti deve aver luogo entro il successivo termine di trenta giorni.

9.5. Ogni caso di disaccordo sul prezzo di vendita delle azioni, o dei connessi diritti, è deferito per la risoluzione ad un valutatore nominato, su istanza della parte più

diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale deciderà secondo equo apprezzamento. Le connesse spese di valutazione sono a carico in parti uguali dei soci interessati alla compravendita in base a detta valutazione.

9.6. Qualora la prelazione non sia esercitata per l'intero quantitativo di azioni offerto, il socio alienante può cedere a terzi le azioni residue.

In tale ipotesi, la cessione e l'iscrizione al libro soci del terzo acquirente è soggetta al motivato gradimento del consiglio di amministrazione, il quale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dall'indicazione da parte del socio del terzo acquirente, tenendo conto dell'appartenenza della Società al Gruppo ICCREA e delle conseguenze che l'inserimento del nuovo socio, possono comportare in relazione alle strategie del Gruppo ed all'efficacia del ruolo di direzione e di coordinamento della Capogruppo.

Detto gradimento può essere, in particolare, negato, alla luce dei principi e criteri di cui al capoverso che precede, nel caso in cui la cessione di azioni o di diritti di opzione sia effettuato in favore, direttamente o indirettamente, di società esercenti attività creditizie o finanziarie in concorrenza con il Gruppo ICCREA, ovvero di soggetti esercenti attività d'impresa nel settore industriale o commerciale per i quali la legislazione bancaria pone limiti quantitativi all'assunzione di partecipazione nelle banche.

9.7. In caso di rifiuto del gradimento, il consiglio di amministrazione deve indicare, entro trenta giorni dalla data del rifiuto stesso, il nome di un acquirente disposto ad

accettare prezzo, condizioni e modalità fissate del trasferimento, come comunicato dal socio che intenda trasferire le sue azioni ai sensi del precedente comma 9.1.

Articolo 10 - Finanziamenti e versamenti

10.1. La Società può acquisire dai soci versamenti, anche senza obbligo di rimborso, e finanziamenti onerosi e gratuiti, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11 - Recesso

11.1. Hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando comporta un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione;

h) l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie.

11.2 In considerazione di quanto previsto al precedente art. 1.2., ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497- quater c.c., il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:

a) quando la società che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del proprio scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del proprio oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione giudiziaria esecutiva, condanna a carico di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 c.c.; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;

c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

11.3. In deroga all'art. 2437, comma 2, c.c., non hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine di durata della Società;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale.

11.4. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con le indicazioni delle generalità del socio recedente e del numero delle azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato.

Le azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Nel caso in cui il recesso venga esercitato ai sensi della lett. h) del precedente art.

11.1., il recesso deve essere esercitato solo per la totalità delle azioni possedute entro il termine di novanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera.

11.5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro il termine di novanta giorni decorrente dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, la Società revoca la delibera medesima ovvero è deliberato lo scioglimento della Società.

11.6. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso.

Il valore delle azioni è determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato almeno quindici giorni prima della data fissata dell'assemblea, convocata per deliberare su una delle materie dalle quali potrebbe derivare il diritto di recesso. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e di ottenere copia della relativa documentazione a sue spese.

11.7. Qualora il socio che esercita il diritto di recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del diritto, si opponga alla determinazione del valore determinata dal consiglio di amministrazione, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni da quello della comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso, a mezzo di relazione giurata predisposta da un esperto nominato dal Tribunale di Roma, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

11.8. Le azioni del socio recedente sono offerte in opzione dal consiglio di amministrazione agli altri soci in proporzione delle azioni possedute e, se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta in opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro il termine di

quindici giorni dalla determinazione del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto di opzione non superiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta.

11.9. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano richiesta contestualmente all'esercizio, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni rimaste inoptate e non acquistate dagli altri soci in esercizio del diritto di prelazione ad essi spettante possono essere collocate dal consiglio di amministrazione anche presso terzi.

11.10. In caso di mancato collocamento delle azioni entro il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del recesso di cui al precedente art. 11.4., le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso sono rimborsate mediante acquisto da parte della Società, utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga al disposto dell'art. 2357, comma 3, c.c.. Qualora non vi siano riserve disponibili, il consiglio di amministrazione provvede alla riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 21.2. del presente statuto, ovvero alla convocazione dell'assemblea per deliberare lo scioglimento della Società.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 12 - Organi della Società

12.1. Sono organi della Società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio di amministrazione;
- c) Il presidente del consiglio di amministrazione;
- d) Il direttore generale;
- e) Il collegio sindacale.

12.2. Agli organi sociali si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.

ASSEMBLEA

Articolo 13 - Assemblea ordinaria: competenze

13.1. L'assemblea ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio;
- b) sulla nomina e sulla revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci,

del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

c) sulla determinazione del compenso dei membri del consiglio di amministrazione, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti;

d) sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;

f) sull'approvazione dei regolamenti assembleari.

Articolo 14 - Assemblea straordinaria: competenze

14.1.1. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal successivo art.

21.2. del presente statuto;

b) sulla nomina, sulla sostituzione, sui poteri e sui compensi dei liquidatori;

c) sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 8.1 del presente statuto;

d) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 15 - Assemblea ordinaria: quorum costitutivo e deliberativo

15.1.1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con

l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

15.2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

15.3. Non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 16 - Assemblea straordinaria: quorum costitutivo e deliberativo

16.1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

16.2. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

16.3. È in ogni caso necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) al cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) alla trasformazione della Società;

- c) allo scioglimento anticipato della Società;
- d) alla proroga della durata della Società;
- e) alla revoca dello stato di liquidazione della Società;
- f) al trasferimento della sede sociale della Società all'estero;
- g) all'emissione di azioni privilegiate.

16.4. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del presente statuto.

Articolo 17 - Convocazione

17.1. Le Assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione. Le Assemblee si svolgono in Italia di regola presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente anche l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

17.2. In espressa deroga alle previsioni di cui al comma che precede, l'avviso di convocazione può essere inviato ai soci, nonché agli amministratori ed ai Sindaci al recapito da questi comunicato alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, fax, Posta Elettronica Certificata, ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

17.3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione - non oltre trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione - per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti regolarmente costituita.

17.4. In mancanza delle formalità di convocazione di cui ai precedenti commi 17.1. e 17.2., l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

17.5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

17.6. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di

Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Articolo 18 - Intervento

18.1. Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, risultino iscritti al libro dei soci ed abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

18.2. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

18.3. Ogni azione dà diritto ad un voto.

18.4. Il voto segreto non è ammesso.

Articolo 19 - Presidenza

19.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ove nominato, e in caso di assenza anche di questi, dall'amministratore più anziano in carica.

19.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei

presenti, regolare il suo svolgimento, dirigere la discussione, stabilire ordine e procedura della votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

19.3. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea. Occorrendo, l'Assemblea nomina uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Articolo 20 - Procedimento

20.1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con interventi dislocati anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

20.2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve contenere le seguenti informazioni: il luogo e la data di svolgimento dell'Assemblea; l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; le modalità ed il risultato delle votazioni; l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

I contenuti sopra indicati possono essere riportati anche in allegato al verbale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21- Competenze

21.1. Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle direttive della Capogruppo, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente statuto, sono di competenza dell'Assemblea.

21.2. Sono altresì attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno

al novanta per cento;

b) la fusione per incorporazione in altra società dalla quale sia interamente posseduta;

c) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

d) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;

e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

f) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

g) il trasferimento della sede in altro comune del territorio nazionale.

21.3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione tutte le decisioni concernenti le ipotesi di cui al precedente comma 21.1. nonché:

a) la convocazione delle assemblee dei soci;

b) la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee di sviluppo delle aree di affari della Società;

c) le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni, la nomina delle cariche di cui all'art. 26 del presente statuto;

d) l'approvazione dei regolamenti interni (eccezion fatta per quelli assembleari), nonché la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo dei rischi ed all'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Articolo 22 - Quorum costitutivo e deliberativo

22.1. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.

22.2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori intervenuti. A parità di voti, prevale la decisione approvata da chi presiede la riunione.

22.3. Gli amministratori che si astengono o che si dichiarano in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 23 - Composizione e durata in carica

23.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 3 e massimo di 5 consiglieri, nominati dall'assemblea previa determinazione del loronumero.

23.2. Gli amministratori possono essere nominati per la durata massima di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

23.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri - ferme restando le previsioni del secondo comma del presente articolo - provvedono alla sostituzione per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 c.c.

23.4. Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori in carica, il consiglio di amministrazione si riterrà per-intero decaduto. In tal caso il collegio sindacale deve convocare senza ritardo l'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

23.5. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio di amministrazione stesso.

Articolo 24 - Presidente

24.1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente, ove questi non sia stato nominato dall'assemblea. Il presidente rimane nella carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile.

24.2. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte

all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori.

Articolo 25 - Convocazione e procedimento

25.1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal presidente o da chi lo sostituisce, di sua iniziativa o a seguito di richiesta motivata contenente l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio stesso di almeno un terzo dei consiglieri o dell'intero collegio sindacale.

25.2. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai consiglieri e ai Sindaci con lettera da spedirsi almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, con, telefax, telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno 48 ore prima della riunione.

25.3. Il consiglio è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale.

25.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ove nominato, e in caso di assenza anche di questi, dall'amministratore più anziano in carica.

25.5. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

25.6. È ammessa la possibilità, per le riunioni del consiglio di amministrazione, di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del consiglio di amministrazione in cui si trovano almeno il presidente ed il segretario.

Articolo 26 - Cariche sociali e deleghe di poteri

26.1. Il consiglio di amministrazione può nominare:

- a) il vice presidente con funzioni vicarie del presidente;
- b) il direttore generale.

Se nominato, il vice presidente rimane in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile.

26.2. Il consiglio di amministrazione può attribuire speciali incarichi a propri componenti. Può deliberare sulla nomina anche di dirigenti e procuratori speciali o "*ad negotia*" per determinati atti o categorie di atti.

26.3. Al consiglio di amministrazione spetta il potere di impartire direttive agli organi delegati, di controllare il loro operato e di avocare a sé le attribuzioni rientranti nella de

lega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

26.4. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate almeno ogni sessanta giorni.

26.5. In caso di eccezionale e giustificata urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di carattere cautelare o conservativo che si rendessero necessari per la tutela dell'interesse della Società, anche se relativi a materie di competenza di altri organi, nei limiti delle disposizioni inderogabili di legge. In tal caso, i suddetti provvedimenti sono adottati dal presidente di concerto con il vice presidente e con il direttore generale, ove nominato, e portate a conoscenza dell'organo competente alla prima riunione utile.

Articolo 27 - Remunerazione

27.1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, spetta un compenso determinato annualmente dall'assemblea. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio).

27.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 28 - Rappresentanza sociale

28.1. La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, nonché agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai soci ed ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza e dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

28.2. Fermo restando quanto precede, e nei limiti dei loro poteri, su delibera del consiglio di amministrazione, il presidente, gli eventuali organi delegati ed il direttore generale, se nominato, possono rilasciare, anche a terzi, procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 29 - Direttore generale

29.1. Il direttore generale, ove nominato, è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dal consiglio di amministrazione, il direttore generale:

- a) presenta proposte agli organi amministrativi nelle materie ad esso delegate, nonché in materia di gestione del credito e del personale;
- b) compie le operazioni e gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla Società, nonché gli altri atti conferiti dal consiglio di amministrazione alla sua

competenza;

c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;

d) coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;

e) può delegare, nelle forme previste dalla legge, poteri ai dipendenti per l'espletamento delle funzioni proprie e delegategli.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30 - Collegio sindacale

30.1. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, la quale designa tra di essi - il presidente.

30.2. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

30.3. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

30.4. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui agli art. 2397 e 2399 cod. civ.; la perdita di tali requisiti comporta l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano di

età.

30.5. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

30.6. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del suo presidente.

Esso è costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci presenti.

I sindaci devono inoltre assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione decadono dall'ufficio.

30.7. E' ammessa la possibilità per sindaci di intervenire alle riunioni del collegio sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi

noti o comunque affrontati nel corso della riunione". Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, in cui si trovano il presidente e il segretario.

30.8. Ai sindaci spetta il compenso determinato per tutta la durata dell'incarico dall'assemblea all'atto della nomina. I sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'assemblea.

REVISIONE LEGALE

Articolo 31 - Revisione contabile

31.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro tenuto ai sensi di legge.

31.2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'assemblea che deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

31.3. La durata dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalla normativa vigente in materia.

BILANCIO, UTILI E LIQUIDAZIONE

Articolo 32- Esercizio sociale

32.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 33 - Utili

33.1. Gli utili netti di esercizio, dedotta almeno la ventesima parte di essi da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e dedotto il 15% (quindici per cento) da destinare al Fondo di Riserva Straordinaria, sono a disposizione dell'assemblea che decide su proposta del consiglio di amministrazione.

Articolo 34 - Liquidazione

34.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

FORO - NORMA DI RINVIO

Articolo 35 - Foro

35.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente statuto, fra la Società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, ovvero tra gli stessi, sono di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Roma.

Articolo 36 - Norma di rinvio

36.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.

F.to: Francesco Carri

F.to: Stefano Bompadre (S.L.)